



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 45 DEL 02/10/2026

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico valide nel periodo dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027. Limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);
- la legge 18 luglio 2025, n. 105, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, ha modificato il decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155;
- in data 21 settembre 2026 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona – nella quale è stato illustrato il quadro normativo in riferimento alle modifiche delle norme attuative del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA);

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - **Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) della concentrazione di PM10;
 - **Livello di allerta 1 - arancio:** attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - **Livello di allerta 2 - rosso:** attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10.
- Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva n. 2000/50/CE sulla qualità dell'aria, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e l'Agglomerato di Verona (IT0521) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 1045 del 23 agosto 2022 la Regione Veneto, ha avviato il progetto "MoVe In" (MONitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante l'installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative;
- con DGR 377 del 15 aprile 2025 pubblicata sul BUR n. 59 del 29 aprile 2025 la Regione ha approvato l'aggiornamento del PRTRA che contiene nell'allegato A1 le schede delle misure di Piano con l'individuazione nella misura T.3 delle limitazioni alla circolazione veicolare;
- la legge 18 luglio 2025, n. 105 ha rinviato al 1° ottobre 2026 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde negli agglomerati urbani, inizialmente previsto per il 1° ottobre 2025;
- la Legge Regionale del Veneto del 15 settembre 2026, n. 22 ha rinviato al 1° ottobre 2027 lo stop ai veicoli euro 5 diesel in allerta verde nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, previsto dalla legge 18 luglio 2025, n. 105 per il 1° ottobre 2026;

- la DGRV n. 1024 del 18 settembre 2026 ha approvato le misure compensative e temporanee in applicazione dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 novembre 2023, n. 155 art. 1 comma 2 della L.R. 15 settembre 20026, n. 22. Deliberazione/CR n. 92 del 16.09.2026;
- con DGR n. 1122 del 22 settembre 2025 "Attuazione dei progetti dedicati al miglioramento della qualità dell'aria. Azione operativa T.3.b dell'Appendice I al Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con DGR n. 377 del 15.04.2025, Regione veneto ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Emilia-Romagna e Regione Piemonte per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante la condivisione del sistema integrato "MoVe In".

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

RILEVATO CHE l'art. 164 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) al comma 1 prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTI la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire su tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, le misure di limitazione della circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10 e PM2,5) secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

- 1. In caso di nessuna allerta – VERDE divieto di circolazione dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, alle seguenti categorie di veicoli:**
 - 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;

1.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

2. In caso di raggiungimento del livello di **ALLERTA 1 - ARANCIO**, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30**, per le seguenti categorie di veicoli:

- 2.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- 2.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 2.7. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

3. In caso di raggiungimento del livello di **ALLERTA 2 - ROSSO**, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 19.30, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027**, per le seguenti categorie di veicoli:

- 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4; EURO 5;
- 3.5. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.6. veicoli alimentati a GPL/CH4-benzina/diesel categoria N e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- 3.7. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

4. In caso di condizioni di allerta rossa prolungata (due bollettini successivi), a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione, dal 01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027, per le seguenti categorie di veicoli:**

- 4.1. veicoli di cui agli articoli 57 e 58 del C.d.S. (macchine operatrici, mezzi agricoli, macchinari industriali) con motori non conformi almeno allo Stage III;

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

E' prevista la sospensione delle limitazioni di cui ai punti da 1 a 4 in occasione delle festività natalizie, ovvero dal giorno 15 dicembre 2026 al giorno 7 gennaio 2027 compresi.

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, protezione civile, veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari);
- b) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- c) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- d) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- e) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- f) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- g) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- j) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio – gas metano;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

Sono da considerarsi inoltre esonerati dalle misure di limitazione della circolazione di cui al punto 4:

- l) Veicoli utilizzati per il trasferimento casa-lavoro e per svolgere attività lavorativa nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;
- m) Veicoli utilizzati per recarsi presso attività commerciali, pubblici esercizi e nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;
- n) Veicoli utilizzati per accompagnare minori o anziani o per recarsi a svolgere attività scolastiche, religiose, ludico, sportive, ricreative e culturali, nonché per necessità sanitarie e veterinarie, o per spostamenti di natura privata nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

6. Sistema Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti")

6.1 Sono **esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 (mentre rimane valido con livello arancio e rosso)** del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto **MOVE IN**. La mancata installazione della scatola nera entro 30 giorni dall'adesione determinerà per il veicolo l'assoggettamento alle limitazioni della circolazione adottate con la presente ordinanza sindacale.

6.2 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo («Soglia esaurita»).

6.3 È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente", ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera, ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura o rinnovare la propria adesione al servizio. La disposizione di cui al precedente punto non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste ai sensi della D.G.R. 238/2021.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2026 al 30 aprile 2027**, è fatto:

DIVIETO

A. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

B. di circolazione dei veicoli che trasportano materiale polverulento privi di idonea copertura atta ad evitare la caduta e/o la dispersione dello stesso, ai sensi dell'art. 164 c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/200.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada. Il Responsabile dell'Area Ambiente provvederà alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio comunale e sul sito web del Comune di Sommacampagna.

IL SINDACO

Fabrizio Bertolaso

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. n82/2005 e s.m.i.)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/ il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

?

i